

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 luglio 2026, n. 383

Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all'arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve fresche, de mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2026/2027.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), in particolare l'art. 18 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0", aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.2.2021, n. 262 del 10.8.2021, n. 327 del 17.9.2021, n. 380 del 15.9.2022, n. 434 del 25.10.2022 e n. 104 del 17.3.2023 e tiene conto altresì del contenuto della deliberazione della Giunta Regionale n. 1093 del 31.7.2023; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, prorogato al 30/09/2025 con DGR n. 1080 del 29/07/2025;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazioni n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla Dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogato al 30/09/2025 con Determinazione n.013/DIR/2025/00021 del 30/07/2025;

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2024/00173 del 03/05/2024 che conferisce al funzionario Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacono l'incarico di Elevata Qualificazione "Filiera viticola enologica" incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogata al 30/04/2026 con Determinazione n.155/DIR/2025/00173 del 11/04/2025;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTO in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico alla sezione A. che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento e stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;
- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/934 e il Regolamento di Esecuzione 2019/935, entrati in vigore il 27 giugno 2019 e applicabili a decorrere dal 7 dicembre 2019, in riforma del Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia" che disciplina il procedimento della Regione Puglia, non modificato sino ad oggi;

VISTA la richiesta del 9 luglio 2026 pervenuta con mail da ASSOENOLOGI "Sezione Puglia Basilicata Calabria", acquisita al protocollo n.0412662/2026 del 09/07/2026, con la quale si chiede di autorizzare per la regione Puglia l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2026/2027, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016; DATO ATTO che il Servizio Filieri Agricole sostenibili e Multifunzionalità ha avviato le procedure previste al fine dell'accertamento delle condizioni climatiche stabilite dalla D.G.R. n. 1663 del 4 novembre 2003 con nota prot. n. 0425908 del 15/07/2026, inviata ai Servizi Territoriali regionali per il loro territorio di competenza e con nota prot. n. 0425844 del 15/07/2026, inviata al Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia;

PRESO ATTO dei riscontri positivi alla nota prot. n. 0425908 del 10/07/2025:

Servizio Territoriale di Brindisi con nota n. 0428670 del 16/07/2026;

- Servizio Territoriale di Bari – Bat, con nota n. 0433550 del 17/07/2026;
- Servizio Territoriale di Foggia con nota n. 0428771 del 16/07/2026;
- Servizio Territoriale di Lecce con nota n. 0431262 del 16/07/2026;
- Servizio Territoriale di Taranto con nota n. 0432937 del 17/07/2026;

PRESO ATTO che il Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia ha reso pubblici i dati agrometeorologici rilevati a livello provinciale tramite il proprio sito della rete regionale ARIF Puglia – Unità operativa Agrometeorologia consultabili dal Sito web: agrometeopuglia.it;

DATO ATTO che con note Prot.n. 0442071 e Prot. n. 0442792 del 22/07/2026 sono state trasmesse al CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria) le precitate note di riscontro dei

Servizi Territoriali e dell'ARIF al fine di ottenere il parere in merito alla previsione del grado glucometrico che le uve da vino potranno raggiungere al momento della raccolta;

PRESO ATTO del parere favorevole del CREA inviato con nota prot.n. 0053317 del 02/07/2026, acquisita agli atti con prot. n. 0455852 del 29/07/2026, con cui si comunica quanto di seguito riportato: "Le condizioni termoidriche osservate dall'inizio dell'estate possono infatti determinare una riduzione dell'attività fotosintetica e, conseguentemente, un rallentamento dell'accumulo degli zuccheri.." e che "L'autorizzazione appare pertanto giustificata non da una generalizzata condizione di insufficiente maturazione delle uve sull'intero territorio regionale, bensì dalla concreta possibilità che le condizioni di stress termo-idrico instauratesi dall'inizio dell'estate determinino, in specifici areali e condizioni colturali, un raggiungimento non ottimale del grado glucometrico al momento della raccolta". Pertanto, si esprime parere favorevole all'autorizzazione della pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti per il territorio regionale.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vendemmiale 2026/2027 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:

a) Vini;

b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

- stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371;

- autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2026/2027, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;

- stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;

- disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per territorio;
- pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il

riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esito Valutazione di impatto di Genere:

- Positivo
- Negativo
- **NEUTRO**

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vendemmiale 2026/2027 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:

a) Vini;

b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

- di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371;

- di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2026/2027, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;

- di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;

disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per territorio;
- pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento:

è elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2 ed è composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;

- è conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2;
- è pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line;
- è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- è pubblicato nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità www.regione.puglia.it.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 155/DIR/2026/00389

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Filiera viticola enologica
Francesco Mastrogiacono
- Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta